

## 5. Conclusione: *parole e fatti*

*Nell'addestrare e istruire i suoi componenti alle pratiche produttive, operative, sociali che le siano proprie, una società non può ignorare che tale addestramento è sempre nel contempo un addestramento ad appropriarsi di porzioni crescenti del patrimonio linguistico comune, imparando a maneggiarlo in modo adeguato sia alla ripetizione di modelli culturali dati sia alla loro trasformazione e sostituzione. L'istruzione linguistica è una componente di ogni processo formativo.*

*D'altra parte, non vi è educazione alle usanze linguistiche di una società che non sia nello stesso tempo, complementariamente, educazione alle usanze culturali e sociali. Imparare una lingua significa immergersi in una tradizione che non è fatta solo di parole e frasi vuote, ma di parole e frasi che hanno il loro senso nel rapporto stretto con la complessiva tradizione e vita d'una cultura e d'una società. Accanto alle agenzie istituzionali di istruzione, alle scuole, agli istituti di addestramento e formazione professionale, la lingua, e le sue parole, le loro risonanze e varie accezioni, sono una sorta di grande scuola parallela, una scuola impropria che tutti, per parlare e capire e farci capire, dobbiamo ogni giorno frequentare, diventando a un tempo maestri e scolari gli uni degli altri, imparando ad adattarci reciprocamente, e tutti insieme, ai bisogni espressivi e vitali della società entro cui, magari col proposito di mutarla a fondo, ci sostentiamo.*

(Tullio De Mauro, 1997b, *Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue*, Laterza, Bari-Roma, pp. 160-161)

Intenzionalmente, la trattazione analitica di un libro che si occupa di linguistica *giudiziaria* si è aperta e si è chiusa con parole di magistrati.

Sono, infatti, profondamente convinta che qualunque contributo tecnico debba ricontestualizzarsi in un dialogo che veda a protagonista assoluta la Magistratura italiana. I diritti costituzionali di indipendenza e autonomia della Magistratura meritano di essere tutelati e salvaguardati con il massimo della cura da ciascuno di noi e perfino i temi dell'aggiornamento e della formazione in servizio devono essere gestiti *dall'interno* di quella che è una delle Istituzioni più alte e più delicate della Repubblica. Personalmente diffido – direi mi allarmo – per ogni incentivo all'etero-direzione, anche quando si presenta sotto la veste *apparentemente* neutra della specializzazione.

Il libro si configura, dunque, esclusivamente come invito alla riflessione interdisciplinare, in cui il ruolo del linguista è quello del *consulente tecnico* che si propone di alzare concretamente *efficienza ed efficacia dell'attuazione della Giustizia*, mentre spetta esclusivamente alla Magistratura la funzione di *perita peritorum* che la legge le conferisce.

Ben diversa è la posizione rispetto alla prima formazione attualmente offerta dalle facoltà di giurisprudenza. Qui lo specifico ritardo italiano – che si configura come *totale assenza di formazione linguistica mirata* – è desolante nel confronto con altri Paesi. La qualità dell'Università pubblica interessa tutte e tutti: ci riguarda, e ci chiama in causa, nelle nostre dimensioni costitutive di cittadini, genitori, figli.

Ancora più radicale l'atteggiamento verso i mezzi di comunicazione di massa, che *in questo settore e in questo specifico momento storico* – invece di assolvere con professionalità e deontologia alla funzione di anello informativo fra l'attività istituzionale e la cittadinanza – per lo più rincorrono l'*audience* e lo *scoop*: orientano, delegittimano, disinformano, creano 'immaginari collettivi', dispiegano il loro enorme potere persuasivo e suasivo, stimolano e alimentano sentimenti ed emozioni di basso profilo, ottundono menti e coscienze con la pressoché totale ignoranza di ciò di cui parlano.

A dimostrazione sintetica ben nota a tutti: nel nostro Paese i media, orali e scritti, commentano senza limiti né riserve i dispositivi delle sentenze senza aspettare di leggere le motivazioni e spesso senza conoscere gli articoli applicati (ma senza rinunciare per questo a commentarli). In compenso, l'infanticidio di Cogne o fatti comparabili assurgono a temi di massima rilevanza – e continuità – mediatica.

Quando si parla di attuazione della Giustizia, i magistrati appaiono regolarmente *estromessi* da ciò che è di loro specifica competenza: si pensi anche solo ai due generi televisivi *intervista* e *talk-show*.

Ogni generalizzazione è pericolosa e *i media non vanno certo demonizzati, anzi*: hanno allargato il nostro mondo, le nostre conoscenze e la nostra percezione di ciò che finalmente oltrepassa il limite conchiuso dell'esperienza diretta; ci hanno mostrato storie e accadimenti lontani e reso visibili movimenti sociali planetari. Sono anzitutto i media che hanno irradiato l'italiano in un paese di dialettofoni e analfabeti, raggiungendo, capillarmente e democraticamente, chi non aveva accesso alla scuola o non vi stava abbastanza<sup>1</sup>. Sono i media che hanno portato teatro, cinema, musica, sapere e cultura dentro alle case di tutti e in aree isolate: ci hanno reso più prossimo e più noto il mondo e talvolta addirittura l'universo.

Ma nel momento in cui rinunciano, anch'essi, alla propria autonomia, quando abdicano al loro ruolo specifico di informare, quando eseguono e rappresentano esclusivamente direttive 'emanate dall'alto', quando si fanno vasi comunicanti di sciocchezze create altrove, tutti noi perdiamo qualcosa che ci è essenziale e che è intrinseco del nostro tempo: un'autentica *comunicazione di massa*. Senza i media l'informazione è, ancora e di nuovo, privilegio di pochi.

Il consumo dei media dipende anzitutto dall'*uso critico* che se ne sa fare: in produzione e in ricezione. Non possiamo far finta di ignorare che in Italia l'attuale, prevalente, disinformazione sulla Giustizia dilaga in un Paese a insufficiente scolarizzazione e inesistente alfabetizzazione funzionale (culturale, civile, tecnica). Ormai l'informazione residua – in questo come in molti altri settori – passa in una qualche misura, sempre inadeguata, su Internet: ma quante italiane, quanti italiani navigano senza disorientarsi nello sconfinato e confuso mondo *on line*? quante e quanti sono in grado di selezionare, filtrare, valutare ciò che passa disordinatamente fra picchi e abissi del *web*? quante e quanti trovano gli indirizzi 'giusti' in mezzo a siti commerciali e pornografici o in cui si attuano truffe e raggiri, siti in cui rigide catechesi si alternano ad ammiccamenti sovversivi?<sup>2</sup>

Se molti di noi s'impegnano e si spendono nei corsi di laurea di scienze della comunicazione è proprio perché ci è noto l'infinito *potere dei media*<sup>3</sup>, perché ne conosciamo le incredibili potenzialità e ne amiamo le at-

<sup>1</sup> Cfr. De Mauro, 1979 (1963).

<sup>2</sup> Né possiamo dimenticare che la comunicazione mediata dal computer seleziona anche sulla base della disponibilità finanziaria e tecnologica.

<sup>3</sup> Cfr., ad esempio, Chomsky, 1994.

tuazioni migliori. Ma i media pongono – altrettanto incisivamente – un *problema politico*. I media possono essere strumento potentissimo di democrazia, ma – non a caso – nessun regime si è astenuto dall'occuparli. Tutta la storia, nazionale e internazionale, lo conferma.

Dunque, un libro con molte domande (espresse o suggerite); un libro che non vuole *concludere* ma solo *sollecitare* a riflettere insieme sul fatto che «la legge *non* è uguale per tutti», almeno in chiave linguistica. Collettività e singoli sono chiamati a ricordare, anche in questa dimensione, l'articolo 3 della Costituzione:

*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*  
*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale.*

È vero: in ogni tribunale c'è scritto «La legge è uguale per tutti». Teniamoci ben caro quel cartello, che però, dal punto di vista linguistico, è solo mèta e obiettivo tendenziale.

Consideriamo l'esempio qui affrontato: il *procedimento penale*.

Come può essere *uguale per tutti*, ad esempio, un *iter* nelle cui diverse fasi si ascoltano e si interrogano imputati e testimoni della più svariata competenza linguistica, molti dei quali sommersi nel cangiante ma sempre cupo mare dello svantaggio sociolinguistico e socioculturale italiano, che su tutto si rovescia e si abbatte, ciclone e vortice di ogni aspirata uguaglianza?

Come può essere *uguale per tutti* se chi è istituzionalmente e professionalmente chiamato a fronteggiare, e magari tutelare, svantaggi e vulnerabilità talvolta combatte con personali inadeguatezze – che nessuno ha provveduto a sanare – o addirittura annega e si confonde a sua volta nel proprio svantaggio?

Come può essere *uguale per tutti* se chi investiga, chi accusa, giudica o difende è strutturalmente disomogeneo per saperi e competenze?

Come può essere *uguale per tutti* fino a che agli *Operatori preposti* non viene offerto istituzionalmente nemmeno un «nucleo di base» di indispensabili competenze linguistiche condivise?

Come può essere *uguale per tutti* fino a che – mi si passi la metafora – la «cassetta degli attrezzi linguistici» richiesta dall'esercizio della professione è totalmente delegata a storia, abilità personale, buona volontà dei singoli?

La prima domanda chiama in causa – ineliminabilmente – la Scuola e il complesso delle *politiche educative*<sup>4</sup>.

Tutti gli altri interrogativi ci riportano alla *formazione professionale* dei Soggetti che agiscono nella fase delle indagini preliminari e alla *formazione universitaria* degli Operatori del diritto: nell'un caso e nell'altro con implicazioni anche sul piano dell'*aggiornamento in servizio* e della *formazione continua*, che l'attuale dinamismo dei saperi strutturalmente impone a ciascuno di noi.

In assenza e inadempienza di soluzioni continuerà ad esserci chi può permettersi il 'principe del foro' e consulenze tecniche *di parte* e chi no, chi avrà maggiore o minor fortuna nell'assegnazione a singoli magistrati. Ci sarà perfino chi può continuare a delinquere perché magari, ad esempio, le intercettazioni sono state fatte e trascritte male e importanti dichiarazioni rese sono state verbalizzate 'come si può e si sa fare'.

Giustizia e legalità sono *parole alte*, né può esserci giustizia là dove regna inattaccata la diseguaglianza.

Giustizia e legalità certo non si attuano solo 'a parole', ma sono fatte 'anche di parole'. Istituzionalmente, a norma di legge, si realizzano e si ricercano in gran parte attraverso la lingua: parlata e scritta, ascoltata e riassunta, intercettata e trascritta.

Nel libro e in ogni occasione ho tentato e tento anzitutto di richiamare l'attenzione, da una parte, sulla poliedricità e complessità dei compiti linguistici che il legislatore assegna e, dall'altra, sull'attuale, innegabile, disomogeneità di prodotti e competenze<sup>5</sup>.

In questa sede, abbiamo visto solo pochi esempi di un procedimento per omicidio, peraltro con un solo imputato e niente di particolarmente rilevante e complesso. Sono ben altre le difficoltà che talvolta si devono affrontare: si pensi ai processi alla criminalità organizzata o per strage, a quelli per terrorismo o sul malaffare e così via.

Quanto meno, l'attuazione della giustizia prevede una moltitudine di:  
a) *interazioni orali*, la cui realizzazione per eccellenza è proprio il dibattito, ma che si presentano numerose già nella fase investigativa (basti pensare all'interrogatorio di polizia):

b) *testi scritti primari*: alcuni tipi di verbali, perizie, atti vari e

<sup>4</sup> E, specularmente, non si dimentichino le parole di Paolo Borsellino: «Se la mafia è un'istituzione antistato, che attiva consensi perché ritenuta più efficiente dello Stato, è compito della scuola rovesciare questo processo perverso, formando giovani alla cultura dello Stato e delle Istituzioni», <<http://www.progettlegalita.it/>>.

<sup>5</sup> Cfr. Bellucci, 2005a e 2005b.

scritti difensivi, provvedimenti di vario tipo (ordinanze e sentenze, richieste di misura cautelare, impugnazioni e ricorsi, ecc.);

c) *testi scritti secondari*: “brogliacci di ascolto” e trascrizioni di intercettazione telefonica o ambientale, verbali (integrali o di sintesi) d’interrogatorio o di dichiarazioni rese, trascrizioni o verbali stenotipici d’udienza<sup>6</sup>;

d) *videoscrittura e altre forme di comunicazione mediata dal computer*, ormai prorompenti in questo come in ogni altro settore, che comunque implicano abilità linguistiche specifiche.

Per di più, tutto questo avviene – come già detto – nella *complessità del repertorio linguistico* di tutti i parlanti e scriventi che entrano in interazione: dal dialetto e dalle varietà substandard dell’italiano (cui si sommano le tante interlingue di immigrati) fino agli usi di lingua specialistici o settoriali.

È evidente che alla sentenza si arriva dopo *infiniti incroci* fra tutte quelle interazioni e produzioni: ogni imperizia, per quanto associata alla buona fede, inevitabilmente si riflette su tutto il resto.

Basti ricordare il riecheggiare e rimbalzar di citazioni – all’interno del procedimento Bianchi – di specifici segmenti linguistici dalle indagini preliminari al dibattimento, dalle perizie alla sentenza, dalla motivazione alle impugnazioni.

Sappiamo tutti che in ciascun grado di giudizio ci sono parti irripetibili, per cui la sommatoria indicata va dalle indagini preliminari fino alla Cassazione e, per di più, solo in primo grado si ha il *dibattimento*, di cui le trascrizioni d’udienza sono scheletrica documentazione<sup>7</sup>.

Si tenga presente che ho intenzionalmente privilegiato un solo processo, che gli operatori del diritto riconosceranno come ‘uno dei tanti’. Se avessi voluto fare un florilegio delle disabilità, avremmo incontrato ben altre patologie, che gli addetti ai lavori per primi segnalano.

Né credo siano sfuggiti danza, e più spesso duello, che si stabiliscono fra oralità e scrittura nel succedersi di ciascuna fase del procedimento.

I soggetti coinvolti – gli *Attori* del procedimento – si dispongono su *profili professionali molteplici*: polizia giudiziaria (con livello di scolarizzazione diversificato, talvolta anche molto basso), magistrati e

<sup>6</sup> Non si è nemmeno provveduto a istituire un *protocollo*, che stabilisca le principali *convenzioni di trascrizione* – in modo da abbassare ambiguità e impenetrabilità – e che garantisca *uniformità* sul territorio nazionale.

<sup>7</sup> Va, dunque, incrementato l’impegno verso le *trascrizioni audio-video*.

avvocati, periti e consulenti, resocontisti giudiziari, ecc. In nessun caso c'è una formazione linguistica mirata: istituzionalizzata, formalizzata e garantita. Questa *pericolosa lacuna* va a sommarsi – sia pur con brillanti eccezioni – alla nota inadeguatezza o disparità dei livelli di educazione linguistica raggiunti nella Scuola e nella stessa Università<sup>8</sup>.

Per di più, si è cambiata la *procedura penale* ma niente si è fatto per adeguare le competenze ai nuovi compiti assegnati dal legislatore.

Si comprende con agio che, con la riforma del rito, si è mutata anche la tipologia della *competenza linguistica, comunicativa e interazionale* richiesta a magistrati e avvocati. Ad esempio – ma la lista delle abilità necessarie potrebbe essere molto lunga – è aumentata esponenzialmente la centralità delle *tecniche di elicitazione e controllo* del discorso dell'interrogato, visto che la prova deve formarsi oralmente in dibattimento<sup>9</sup>.

*Così nuovi bisogni linguistici si sono sommati alla tradizionale assenza di formazione linguistica dei giuristi pratici, indebitamente delegata alla casualità del praticantato e dell'esperienza.*

Stiamo parlando di quelli che, anche nell'immaginario collettivo, sono considerati i professionisti della parola per antonomasia, tanto da dare adito ad una ricchissima quantità di idiomatismi e proverbi: ancora oggi si dice 'parla come un avvocato' di chi ha facilità di discorso.

Eppure, allo stato attuale, *l'addestramento alle pratiche linguistiche specifiche avviene in maniera differenziata ed è determinato da casualità di contesto*: i magistrati si formano per esposizione diretta ai modelli, agli stili e alle teorizzazioni personali dei colleghi e in particolare del magistrato affidatario, gli avvocati a quelli dello studio in cui svolgono il praticantato. Di conseguenza, consapevolezza teorica e precisa competenza tecnica delle dinamiche linguistiche e conversazionali che si attivano nel-

<sup>8</sup> Mi limito a citare – per la sua intrinseca rappresentatività – la Circolare n. 185 dell'attuale Presidente della Società di Linguistica Italiana, Leonardo M. Savoia: «Ho l'impressione, anche guardando ai nuovi corsi di laurea, che la presenza delle discipline linguistiche sia insufficiente a garantire un'adeguata riflessione sulla lingua e le sue strutture nella formazione universitaria [...] una corretta ed efficace impostazione dell'educazione linguistica richiede gli strumenti di analisi specializzati delle teorie e delle metodologie linguistiche, cioè quegli strumenti che permettono di capire il funzionamento del linguaggio. Gli stessi approcci applicativi [...] richiedono una chiara comprensione della differenza fra le proprietà intrinseche di una lingua e gli atteggiamenti sociali che la riguardano» (*Bollettino della Società di Linguistica Italiana (SLI)*, 2003, XXI, 3, p. 4).

<sup>9</sup> In questo ambito, vanno segnalati – e apprezzati – i corsi sulla *cross-examination* recentemente organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

le interazioni giudiziarie si presentano in modo variegato, per quantità e qualità.

Sono gli stessi operatori del diritto che denunciano e reclamano.

Ricorro, ancora una volta, alla grande esperienza dell'avvocato Alarico Mariani Marini, che, nella *Presentazione* degli Atti di un Convegno significativamente intitolato *La lingua, la legge, la professione forense*, ha lucidamente affermato:

È certamente banale osservare che l'attività dell'avvocato si fonda sulla parola detta e scritta. Attraverso il linguaggio avviene la conoscenza dei fatti e la rappresentazione che ne è proposta in giudizio; il significato della parola è alla base della comprensione, della interpretazione e dell'applicazione della legge; attraverso il linguaggio è concepita e svolta l'argomentazione difensiva ed è costruito il testo dell'atto difensivo. È meno banale constatare che *lo studio del linguaggio, dei rapporti tra linguaggio comune e linguaggio giuridico, dell'uso del linguaggio giuridico nella comunicazione forense non avviene nel corso degli studi universitari di giurisprudenza e non è sinora stato oggetto di studio da parte dell'avvocatura ai fini della formazione linguistica nelle professioni legali [...]*. Solo quando l'avvocato riesce ad aprire un varco alla sua libertà attraverso i condizionamenti del costume e della consuetudine nella costruzione del discorso e nella scelta delle parole, il linguaggio usato riflette, a volte anche inesorabilmente, la sua cultura, la sua capacità di ragionamento e di corretta architettura del testo e l'originalità del suo stile (Mariani Marini, 2003a, pp. IX-X, corsivo aggiunto)<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Cfr. anche, *ibidem*, corsivo aggiunto: «I rapporti tra linguaggio e diritto hanno formato oggetto di studio soprattutto da parte di filosofi e linguisti, mentre l'interesse dei giuristi si è attestato esclusivamente sull'analisi del linguaggio del legislatore per la comprensione e l'interpretazione del significato letterale della legge [...]. È comunque *sorprendente* che non abbiano dedicato alcuna attenzione al linguaggio forense e ai testi difensivi coloro che ne sono gli artefici professionali [...]. Il giovane avvocato sperimenta solitamente il primo approccio con il linguaggio del diritto in uno studio legale ove attraverso la pratica forense assimila le tecniche espressive usate nella redazione degli atti, e subisce una *assuefazione a stili e forme trasmessi dalla esperienza dei colleghi anziani, che spesso resistono a revisioni critiche e al rinnovamento*. Notevole è anche *il linguaggio della giurisprudenza*, in quanto l'avvocato è indotto ad utilizzare con gli argomenti giuridici dei testi giudiziari anche il linguaggio dei giudici, che a sua volta è generalmente il prodotto di una sorta di codificazione nelle massime di diritto pubblicate nei repertori ed oggi nelle banche dati giuridiche». Cfr., infine, *Presentazione* a Mariani Marini, Paganelli, 2003, pp. V-VI, corsivo aggiunto: «Formare l'avvocato deve significare soprattutto sviluppare le capacità di affrontare nuovi problemi, di creare autonomamente nuove abilità, di organizzare il proprio aggiornamento continuo (capacità auto-formative), di consolidare e salvaguardare i valori dell'etica e della responsabilità sociale nella professione [...]. Nel quadro di una formazione professionale dell'avvocato [...] *il linguaggio, l'argomentazione e il metodo* rappresentano *fondamentali aree di studio e di esercitazione*, tanto più qualificanti in quanto *ancora estranee all'insegnamento delle facoltà giuridiche*».

E non mi sembra affatto casuale che il Consiglio Nazionale Forense abbia istituito proprio nel 1999 – l'anno in cui è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale – il «Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati», che nelle sue attività formative, congressuali ed editoriali ha dedicato uno spazio non secondario alla componente linguistica.

Ma possiamo parimenti ricorrere anche a tutta l'esperienza e autorevolezza del giudice Mario Garavelli, per richiamare considerazioni speculari emergenti dal versante dei magistrati:

Se guardiamo ora al grosso dell'*esercito togato* [...] vediamo punte avanzate e ordinate falangi di militi operosi che fanno della magistratura, checché ne dicano i suoi interessati detrattori, un corpo scelto nel gran mare della burocrazia italiana [...]. Un altro carattere distintivo riguarda la loro *formazione*, che è ancora in gran parte *autodidattica*, sia sul piano *deontologico* che su quello delle *competenze concrete*, sviluppate attraverso successivi esperimenti *in corpore vili*. Infatti la formazione pratica del magistrato è dominata dall'urgenza di mandarlo subito in trincea, per la cronica carenza di organico, e da una certa casualità, anche se [...] *bisogna doverosamente riconoscere che il Consiglio superiore ha fatto sforzi enormi, organizzando un'infinità di corsi formativi* (Garavelli, 2003, pp. 45-46, corsivo aggiunto).

Non solo, e ad esempio. Si è scritto molto sulla «funzione passiva» del giudice nel nuovo rito. L'affermazione è condivisibile per quanto concerne la *terzietà* del giudice rispetto alle *parti*, ma sul versante linguistico non tiene conto *né* del fatto che l'ascolto – lungi dall'essere un'attività linguistica passiva – implica abilità linguistiche e cognitive alte e dinamiche, *né* della crucialità degli interventi del giudice in dibattimento. Pur nella pallida, sfocata, immagine offerta dai pochi stralci riportati, abbiamo visto 'qualche' domanda posta dal presidente nell'esame dell'imputato e della teste Maria Rossi: non c'è linguista che possa non cogliere l'incisività di quegli inserti. Il giudice è il *regista dei registi* del dibattimento e la legge gli assegna il ruolo di *direzione e conduzione di un'interazione asimmetrica*: come si può anche solo pensare che espliciti una funzione linguisticamente passiva?

Bastano, credo, le pagine di un solo libro per – oserei dire – *dimostrare* quanto le pratiche linguistiche assegnate dal legislatore ai Soggetti del procedimento penale intersechino praticamente *tutte le specializzazioni linguistiche e scienze affini* e si attestino a ciascun livello di lingua: da quello paragrafematico a quello lessicale, dalla sintassi alla semantica, dalla testualità alla distribuzione (e rappresentazione) dell'informazione, e così via.

Intenzionalmente, ho usato spesso le citazioni dirette – invece di procedere, come normalmente si fa, a riformulazioni sintetiche – proprio

per esemplificare le tante aree di studio, da cui provengono indicazioni teoriche e pratiche di stretta pertinenza per l'operatività istituzionalmente e professionalmente richiesta e prescritta<sup>11</sup>.

In sintesi: *la componente linguistica in ambito giudiziario non è 'questione di stile'; è documentalmente componente strutturale e pertinente nella realizzazione dei fini propri e specifici dell'Istituzione Giustizia.*

Di qui l'importanza di richiamare su di essa l'attenzione delle Istituzioni preposte e dei singoli Operatori del diritto. La ripetitività quotidiana rischia di far sfuggire a chi è immerso nel «concreto fare di ogni giorno» aspetti evidenti a chi osserva da un *altro* punto di vista e da *diversa* esperienza. Per nessuno di noi è facile analizzare con atteggiamento critico e problematico ciò che è *seriale* e *'da sempre'*.

Il vertiginoso accumulo di saperi diversificati – che caratterizza il nostro tempo e contemporaneamente tutti ci imprigiona nella *parcellizzazione e frammentazione delle competenze* – rischia di diventare gabbia e limite se non è ricontestualizzato e sorretto da momenti, occasioni, sedi, canali e strumenti di ricomposizione interdisciplinare.

Né sarebbe difficile progettare moduli di formazione linguistica – attinenti sia al piano dell'oralità, sia a quello della scrittura e delle reciproche interazioni – da introdurre nelle singole formazioni e specializzazioni<sup>12</sup>, ma intenzionalmente mi astengo: mi limito a ribadire che, nell'attuazione della giustizia, *la questione linguistica si impone per provata evidenza.*

Un'ultima riflessione, più generale.

L'amico Gaetano Berruto ha efficacemente definito la sociolinguistica come una sorta di «linguistica dei parlanti»<sup>13</sup>, ma aggiungerei qui che la tradizione e la contemporaneità ci hanno anche consegnato e affidato tanta linguistica *per* i parlanti: tesa, sì, alle legittime finalità scientifiche, ma contemporaneamente attenta alle applicazioni e ricadute operative<sup>14</sup> nel nostro *vivere insieme* all'interno di comunità sociali. Una linguistica

<sup>11</sup> Ho citato *autori diversi*, che, proprio nella distanza di specializzazione o di approccio disciplinare o di appartenenza di scuola, *attestano* come, anche in tale pluralità di differenze, ci sia *una assoluta convergenza nel rilevamento dei molti problemi diffusi e radicati nelle varie pratiche linguistiche abituali nella concreta attuazione della Giustizia.*

<sup>12</sup> Ad esempio, sono molti i Paesi in cui la prima formazione universitaria comprende, e in modo non marginale, attività di redazione di provvedimenti, dibattimenti simulati, ecc.

<sup>13</sup> Berruto, 2003, p. 10.

<sup>14</sup> Cfr., ad esempio, proprio nell'ambito qui affrontato, Orletti, 2000, pp. 133-138.

che non perde di vista la nostra dimensione di cittadini e di persone che lavorano con impegno e senso della responsabilità.

Altro amico, Daniele Gambarara, ha osservato:

Non vi è in alcun altro luogo, non nel lavoro, non nell'amore, una collaborazione fra due persone più intima, più indispensabile che nel linguaggio: esso è veramente il luogo in cui riconosciamo l'altro e ci rivolgiamo a lui affinché ci riconosca a sua volta [...]. Rendiamoci conto di quanto è difficile cambiare posizione, di quanto può essere duro dire: «Mi hai convinto, avevi ragione tu». E che questo processo deve svolgersi tutto dentro il nostro interlocutore. Possiamo, anzi dobbiamo, esporgli le nostre ragioni e le ragioni delle nostre ragioni, possiamo cercare di fargli rifare col ragionamento la strada che noi abbiamo percorso, possiamo insomma cercare di portarlo alla temperatura intellettuale, di autocombustione (mi sembra questa una immagine credibile per la persuasione, che per Greci e Romani era una dea), ma il fuoco della convinzione deve essere il suo fuoco. Una veloce prova del nove di fronte ad ogni discorso può essere chiedersi: «Mi fa capire fino in fondo cosa vuol dire? E se capisco cosa vuol dire, trovo in questo suo dire la possibilità di non essere d'accordo? E avrò la possibilità di esprimere la posizione contraria, e mi ascolterà come io ho ascoltato lui?». Se sì, avete di fronte a voi un galantuomo, un interlocutore corretto: trattatelo con rispetto – anzi soprattutto – quando non siete d'accordo con lui. Voi, a vostra volta, cercate di far comprendere chiaramente ciò che volete dire, usando tutti gli strumenti della comunicazione e nient'altro che questi, e se alla fine chiederete «Ci siamo capiti?» e il vostro interlocutore vi risponderà «Sì, ci siamo capiti perfettamente, ma io non sono affatto d'accordo», scambiatevi un segno di pace e continuate a discuterne (Gambarara, 1995, p. 73).

Non è questo il principio ispiratore che regola il nostro codice e la nostra Costituzione? E la cittadinanza partecipativa presuppone una società in cui siamo tutti «a un tempo maestri e scolari gli uni degli altri».

Devoto ha scritto, tanto tempo fa, in una lettera privata: «la vita, in fondo, che altro è se non una serie di incontri?». Da allieva, aggiungo: facciamo incontrare, trasformiamo in patrimonio comune, anche ciò che è stato insegnato a ciascuno e ciò di cui abbiamo fatto esperienza, con l'obiettivo di costruire, tutti insieme, un paese in cui *la legge sia uguale per tutti*.

Il libro, che pur sempre di *linguistica* tratta, si iscrive dunque anche fra due citazioni d'autore: *Giacomo Devoto* – antico maestro, mai dimenticato – e *Tullio De Mauro*, maestro ed amico di ieri e di oggi. Due maestri, due persone, che tanta parte hanno avuto nella mia vita e che mi hanno consegnato lo scrigno di quel poco che so.